



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella Dragotto	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Bianco	Giudice rel
Dott. Michele Delli Paoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letta la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 268 c.c.i., presentata da CESARE AVIOTTI (C.F. VTTCSR57R26L570V), rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLA PELIZZARI e PAOLO AMISANO;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza del ricorrente (Valenza);

considerato che il ricorrente risulta qualificabile come sovraindebitato ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c) CCI e che, in particolare, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto la ditta individuale di cui era titolare risulta cancellata da oltre un anno (nel 2019, come da visura prodotta);

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 c.2 CCI;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;



sentito il ricorrente all'udienza del 27.2.24 sui chiarimenti richiesti con decreto del 19.2.24;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata;

nomina

il Giudice delegato in persona del dott.ssa Elisabetta Bianco;

nomina

il liquidatore nella persona del Ettore Carozzo, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

ordina

la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompresi nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio a cura del liquidatore;

avverte



che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

rimette

al G.D., **su apposita istanza del ricorrente**, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

rigetta

alla luce di quanto disposto dall'art. 143, co. 3, c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i.:

- l'istanza di sospensione del giudizio r.g. El 60/23, pendente dinanzi a questo Tribunale, spettando al G.I. di quel processo di dichiarare l'interruzione/improcedibilità ai sensi della disposizione citata, su istanza di parte o del liquidatore;
- L'istanza di revoca delle assegnazioni nella procedura RGEM 80/23 spettando al GE l'interruzione della procedura;

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 5.3.24

Il Presidente

Il Giudice relatore

Antonella Dragotto

Elisabetta Bianco



